

Un sistema giuridico totalmente fallimentare che considera legale anche devastazioni territoriali e danni alla salute pubblica palesi ed evidenti

**In Italia ci si ammala e si muore di “parametri”.
I disastri ambientali a norma di legge
(da evitare con la nuova legge sui delitti ambientali).**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Gli ultimi casi giudiziari, in particolare alcune sentenze in materia di disastro ambientale, oltre ad aver confermano in modo oggettivo che nel nostro Paese non esiste una (reale e seria) normativa a tutela dell'ambiente e della salute pubblica (su questo tema abbiamo già esposto il nostro punto di vista in un recente editoriale¹), hanno peraltro confermato in modo

¹ ***Paghiamo oggi il prezzo di decenni di mancate approvazioni di leggi adeguate e di conseguenti forzate applicazioni alternative di “reati satelliti” - Gli ultimi casi giudiziari confermano in modo definitivo una verità oggettiva: nel nostro Paese non esiste una (reale e seria) normativa a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. - Editoriale a cura del Dott. Maurizio Santoloci (8 gennaio 2015)***

Gli ultimi casi giudiziari, in particolare alcune sentenze in materia di disastro ambientale, confermano in modo oggettivo una verità storica che oggi si manifesta in modo chiaro ed inequivocabile: nel nostro Paese non esiste una (reale e seria) normativa a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Le recenti clamorose Caporetto giurisprudenziali scontano oggi l'effetto pratico di trent'anni di mancata approvazione di un sistema giuridico coerente e penetrante nel settore, mentre fino ad oggi si sono fatte solo chiacchiere. Tutto l'arco di intervento giudiziario di questi ultimi decenni si è basato esclusivamente sull'applicazione forzata di norme che con l'ambiente e la tutela della salute pubblica in realtà non c'entrano nulla, anche se poi - per forza di cose - sono state applicate nel settore in questione stante l'assenza di norme dirette e specifiche. Ed il fatto che nel nostro Paese ancora oggi non esiste alcuna normativa seria e reale a difesa dell'ambiente e della salute pubblica è un dato oggettivo confermato da altro fatto altrettanto oggettivo: mentre scrivo questo editoriale ancora in sede parlamentare, dopo esattamente trent'anni, è ancora in discussione il nuovo, ennesimo ed ultimo progetto di legge sui delitti ambientali che deve essere approvato - appunto - da tre decenni nelle diverse formulazioni che - legislatura dopo legislatura - sono state puntualmente presentate e poi puntualmente non approvare. Se nel nostro ordinamento giuridico esistesse veramente un sistema normativo sui delitti ambientali, non si capisce perché in questo momento il Parlamento dovrebbe stare ancora discutendo un testo di legge per approvarli... Dunque, resta da chiedersi: ma allora tutti i casi giudiziari di danni all'ambiente ed alla salute pubblica, fino ad oggi su quale norme sono stati basati? Risposta: praticamente e di fatto, sul nulla. Più specificamente: su reati tratti dalle leggi e codici che con l'ambiente e la salute pubblica non avevano nulla a che fare, e tali norme sono state forzatamente estrapolate ed applicate nel settore in questione per supplire alla storica e ancestrale carenza normativa in questione. Conferma inconfutabile di questa teoria è il fatto che alla data odierna, nonostante tante belle chiacchiere e teorie filosofiche, non esiste ancora nel nostro ordinamento giuridico un reato specifico di danno ambientale. Tanto è vero che nel pacchetto dei delitti ambientali ancora attualmente in discussione in sede parlamentare, uno dei reati in via di approvazione è proprio quello di danno ambientale. Dunque, ancora oggi tale reato non esiste e non è in vigore. Va, infatti, sottolineato che tutta la normativa sul danno ambientale oggi vigente è soltanto una procedura civilistico/amministrativa di tipo risarcitorio economico che non contiene in se stessa però un reato specifico da contestare a chi commette un danno ambientale. Un pubblico ministero che oggi vuole contestare un reato di danno ambientale traendolo dalla normativa - appunto - sul danno ambientale, semplicemente non lo trova e non sa cosa contestare... Per promuovere l'azione penale per il reato di danno ambientale, e per scrivere un relativo capo di imputazione, serve un articolo e qualche comma, e non chiacchiere e teorie filosofiche. I capi di imputazione non si scrivono con le chiacchiere teoriche. E - dunque - fino a oggi siamo andati avanti andando a pescare dentro altre



norme che non c'entrano nulla; e questo per supplire alla carenza normativa cronica e storica nel settore. Di conseguenza per trovare un "alias" surrogatorio del reato di danno ambientale che non esiste (e per creare di conseguenza il reato di "disastro ambientale innominato" che è solo un prodotto di interpretazione giurisprudenziale e non una norma specifica e diretta), ci si è rivolti all'articolo 434 del codice penale ("Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi") il cui testo recita: "Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro, è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene." Come appare evidente, la stesura di questo reato ideata mille anni prima che scaturisse sul nostro territorio il problema dei disastri ambientali, è totalmente avulsa da ogni collegamento con i danni all'ambiente e alla salute pubblica che oggi devastano il nostro territorio. Soltanto una giurisprudenza volenterosa e forzata ha tentato di applicarla ai disastri ambientali attuali per cercare di arginare il fenomeno, incollando forzatamente il termine "ambientale" dentro questo reato la cui struttura nativa è del tutto estranea a tale particolare e nuovo concetto... Si è così attivato un "reato satellite" (supplente rispetto al pluridecennale buco normativo esistente), che poi oggi, nelle ultime recenti sentenze, ha avuto una implosione endogena inevitabile manifestando tutta la sua inadeguatezza per le finalità di tutela ambientale e della salute pubblica. Applicare forzatamente un reato che non c'entra nulla a fatti di straordinaria gravità e conseguenza sociale doveva per forza portare prima o poi a quello che oggi recentemente è accaduto. D'altra parte, fino a oggi non c'era altra soluzione: tentare di applicare questo reato, o il nulla. Assolutamente il nulla. Il resto era e sono ancora oggi solo belle chiacchiere. E - di fatto - c'è rischio che da oggi in poi sarà appunto solo il nulla. Perché al di là dei problemi storici sulla prescrizione e simili, il vero punto debole delle sentenze in materia ambientale fino ad oggi è stato quello della non idoneità genetica dei reati rispetto ai fatti contestati, perché di volta in volta si è dovuto fare i salti mortali per cercare di adeguare le fattispecie reali dei crimini ambientali (dalle caratteristiche totalmente nuove inaspettate) all'interno di una impostazione di tipologie di reati che non avevano minimamente previsto - quando sono stati varati tanti anni fa - queste nuove ed attuali dinamiche criminali. Andare a innestare in un reato che prevede come fatto principale il crollo di un edificio e i danni conseguenti, o altri disastri simili di impatto immediato e traumatico/violento, una giurisprudenza sulle morti d'amianto dopo anni dalle esposizioni o sulle devastazioni da rifiuti tossici e radioattivi con cancro conseguente emergente sempre dopo anni, è stata veramente una operazione giurisprudenziale dura e difficile. E la sorte di tale avventura giurisprudenziale è sotto gli occhi di tutti. Dal crollo di edificio ai tumori di origine ambientale causati da proiettili impazziti invisibili sparati in modo silente dai criminali ambientali, ci sono spazi siderali di difficoltà interpretative ed applicative che poi alla fine sono inevitabilmente emersi. Ma il disastro ambientale non è l'unico grande buco nero di questo sistema. Basti pensare che - per quanto possa sembrare paradossale - noi in questo momento in Italia non abbiamo una normativa reale contro i danni da inquinamento idrico. Infatti, il sistema tabellare dell'attuale normativa sull'inquinamento idrico (parafrasato dall'arcaica legge-Merli del 1976 come principio di base genetico) è totalmente fallimentare perché non proibisce l'inquinamento, ma lo regola; non si punisce di inquinare, ma si punisce chi non rispetta le regole per inquinare. Sono due cose ben diverse. Le sanzioni sono per comportamenti formali e non per danni sostanziali. Tanto è vero che i prelievi non vanno eseguiti su quello che la norma chiama corpo recettore (cioè di fatto fogna, riferito anche alle migliori acque pubbliche del nostro Paese) ma nel pozzetto di ispezione aziendale un minuto prima che il liquame viene versato nelle stesse acque pubbliche. Con tutte le problematiche - poi - tecniche e giuridiche su tali prelievi e successive analisi che - di fatto - rendono problematico e difficilissimo un prelievo (e connessa analisi) efficace e - soprattutto - scevro da contestazioni sulla legittimità formale e procedurale. E le sanzioni alla fine sono poi comunque risibili, perché si tratta di sanzioni amministrative o di blande sanzioni contravvenzionali penali per lo più oblazionabili. Dall'effetto deterrente praticamente nullo. Ed anche in questo settore - per supplire a questa normativa solo di facciata e priva di ogni effetto concreto contro i crimini di grande inquinamento idrico - ecco la nascita dei "reati satelliti", tra cui in primo luogo il famoso reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dal codice penale. Un'altra necessaria, ma inevitabile, forzatura giurisprudenziale che per decenni ha consentito di contrastare un po' più efficacemente i grandi inquinatori. Ma anche qui un reato che giuridicamente non c'entra nulla con l'inquinamento idrico e - dunque - con tutte le sue difficoltà applicative (tra cui - in primo luogo - il fatto che tale reato non esiste in forma colposa, ma solo in forma dolosa e da qui la necessità di poter trovare spazi applicativi solo in caso di dolo eventuale...). Ed ancora va ricordato l'articolo 674 del codice penale, il cui titolo è molto significativo: "Getto pericoloso di cose"... Il testo: "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di

altrettanto oggettivo ed incontestabile il totale fallimento e la totale inutilità pratica dell'attuale già modesto ed irrisorio sistema giuridico posto (sulla carta) contro gli illeciti ambientali. Un sistema basato su depenalizzazioni palesi o striscianti, o al massimo su

gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro". Un reato contravvenzionale da quattro soldi, nato nel codice penale per contrasti per lo più condominiali per puzze ed emissioni di tipo banale che generano – si badi – "molestie"... Reato che una giurisprudenza volenterosa ha dovuto applicare in questi ultimi decenni anche ai grandi e giganteschi casi di inquinamento ambientale territoriale con rilevantissimi danni per la salute pubblica anche a livello di conseguenze cancerogene. Grandi inchieste che sono un poi risultati giganti con un fragilissimo piedino d'argilla: questo reato di modestissima portata che ha manifestato alla fine tutta la sua inadeguatezza, appunto perché nato giuridicamente non come reato ambientale ed a tutela della salute pubblica, ma per finalità completamente diverse e molto, molto più modeste e limitate. E potremmo continuare a lungo con altri tipi di reati che in questi anni sono stati applicati per coprire il grande buco nero della mancata approvazione dei delitti ambientali, e che oggi alla fine hanno causato l'ecatombe giudiziaria che è stata sulle cronache nelle ultime settimane. Su questo infelice esito di grandi casi giudiziari potremo discutere e scrivere per mesi andando ad esaminare in modo ermeneutico, filosofico ed universitario ogni singolo aspetto tecnico e giuridico, cavilli, norme e teorie a tutti i livelli. Ma la verità di base è molto più semplice e banale: questi casi sono implorsi in se stessi perché il punto di partenza è stato sempre e comunque inevitabilmente un sistema di reati che non esiste, con ricorso a forzature giurisprudenziali che poi alla fine hanno causato l'inevitabile messa in luce della totale inadeguatezza genetica delle norme medesime. Oppure – in altri casi – è stata applicata contro i criminali ambientali ed i loro immensi traffici e smisurati guadagni, e per affrontare devastazioni ambientali terrificanti, la legislazione di settore che è caratterizzata da norme puramente formali, ingessate spesso in asettici livelli tabellari da ragioneria da tavolino, con sanzioni risibili di tipo amministrativo o contravvenzionale penale per lo più oblationabili o comunque con sanzioni irrisorie, con prescrizioni brevi che garantiscono azzeramento di tutto il meccanismo penale prima del terzo grado di giudizio. Una vite che ha girato a vuoto su se stessa con i risultati che poi vediamo di fatto sul territorio (la "terra dei fuochi" è un prodotto manualistico di questo stato di cose). Dunque, nasce ancora una volta l'inevitabile ed assoluta esigenza di varare finalmente serie e chiare norme di delitti ambientali ed a tutela della salute pubblica. Ma anche qui dobbiamo stare attenti. Perché se le norme che andranno ad essere varate non saranno semplici, chiare e applicabili in via concreta e diretta senza lasciare spazio a filoni interpretativi di estenuante ed infinito dibattito, senza creare termini equivoci che poi si prestano alle più diverse chiavi di lettura, senza legare ogni violazione di danno sostanziale per la salute pubblica con la fettuccia metrica dei parametri e dei numeri analitici e tabellari, la situazione anziché migliorare potrebbe addirittura peggiorare. Oggi in Italia si muore di parametri. Non importa se ti ammali o muori, perché se i parametri in provetta e in laboratorio sono in regola, allora anche la malattia e la morte sono perfettamente in regola. Se non si abbandona questa cultura ancestrale del parametro e del rispetto formale di regole solo astrattamente cartacee, continueremo ad avere sul territorio casi di disastro ambientale palesi e reali e morti per cancro conseguenti, ma sulla carta tutto continuerà ad essere in regola ed i criminali ambientali continueranno a farla franca. Su questi punti chi sta decidendo in queste ore sul testo di legge in approvazione sui delitti ambientali dovrebbe fare una serie riflessioni. Noi da parte nostra, fuori dal coro di tanti plausi ed entusiasmi, qualche critica l'abbiamo avanzata. E continuiamo a sostenere che se non si modificano alcuni punti, alcuni termini ed alcuni passaggi dei testi in itinere, la situazione potrebbe addirittura peggiorare anziché migliorare. Perché i delitti ambientali non devono essere solo un lustrino cartaceo, ma poi devono essere praticamente applicabili in sede giudiziaria contro i criminali ambientali. Basta un termine non chiaro per creare un varco micidiale nelle reale e pratica applicazione della norma. Basta un richiamo dal contenuto flessibile per aprire un decennio di filoni interpretativi ermeneutici che poi vanificano ogni azione sul territorio. Oggi servono ipotesi di reati ambientali con gli stivali ai piedi. Perché è con gli stivali ai piedi che si contrastano i criminali ambientali. A livello sostanziale, ma anche procedurale. Perché poi è spesso la procedura che azzerava e vanifica di fatto tutto. Oltre che l'assenza pratica di contenuti come è stato per il passato. Ricordiamoci al proposito le grandi belle chiacchiere sul danno ambientale, quando poi ci si è dimenticati di inserirci dentro il reato di base... Tutto bello sulla carta, ma poco (nulla) effetto pratico sul territorio. Vogliamo continuare così? - Maurizio Santoloci

reatucci contravvenzionali in gran parte obblazionabili e comunque con una prescrizione anemizzata che garantisce a tutti i responsabili l'azzeramento delle eventuali (miti) condanne nelle more dei tre gradi di giudizio.

Ma quello che molti sottovalutano è che tali ultimi casi giudiziari, vera e propria Caporetto irreversibile delle strategie di contrasto ai crimini ambientali con connessi gravi danni alla salute pubblica, hanno anche e soprattutto messo in luce il fallimento di questo già evanescente e blando sistema normativo con particolare riferimento al sistema delle "tabelle" e dei "parametri". E' ormai tempo che appare chiaro che In Italia ci si ammala e si muore di "parametri". E che esistono i disastri ambientali a norma di legge. Questo è il vero buco nero del nostro attuale sistema giuridico normativo di settore, ed è la chiave di volta che è stata piacevolmente scoperta e sfruttata da tempo da chi vuole comunque (nel piccolo, nel medio e nel grande/criminale) operare illegalmente in tutti i settori ambientali per trarne lucro e farla poi franca. Pescando nelle maglie larghissime di questo sistema dei parametri.

Nel nostro Paese – infatti – da sempre si è evitato di prevedere e disciplinare a livello preventivo (e di punire efficacemente a livello repressivo) un danno all'ambiente ed alla salute pubblica per quello che è: cioè un danno fattuale, reale, concreto. No, tutto è stato sempre veicolato dal meccanismo delle tabelle e dei parametri ed ogni intervento e controllo ha dovuto per forza di cose fino ad oggi essere filtrato da questo schermo onnipotente che ha creato uno scollamento palese e clamoroso tra realtà sul territorio (sotto gli occhi di tutti) e realtà formali cartacee e da tavolino (o da laboratorio).

Sia ben chiaro. Il sistema delle tabelle e dei parametri non è soltanto un criterio italiano. E dunque prevengo con ciò già le inevitabili critiche che questa mia esposizione può in primo luogo attrarre. Ma c'è modo e modo di fare le cose. Nel nostro Paese abbiamo radicalizzato e totalizzato tutto il sistema giuridico/normativo ambientale basandolo solo ed esclusivamente su tabelle e parametri, evitando di prevedere anche e contestualmente una possibilità di individuare nel concreto i disastri ambientali, ed anche i danni conseguenti alla salute pubblica, indipendentemente da tale collo di bottiglia formale. Abbiamo tumulato nel sistema tabelle/parametri l'unico ed incontestabile e blindato criterio di valutazione per identificare un danno all'ambiente ed alla salute pubblica, creando uno scollamento radicale tra verità reale vissuta quotidianamente sul territorio dalla popolazione e verità formale/cartacea. Senza possibilità di dimostrazioni alternative e di strumenti giuridici idonei per affrontare i disastri ambientali/sanitari. Un sistema a monade chiusa.

Dunque, in questo senso è mancata fino ad oggi una reale strategia per contrastare i grandi crimini ambientali/sanitari individuati per quelli che sono, a livello fattuale e concreto. Tutto va esaminato solo attraverso i numeri delle tabelle e con il pallottoliere dei parametri; numeri che sono – oggettivamente e logicamente – frutto di scelte politiche e che possono essere alzati ed abbassati secondo i casi del momento - appunto - politico. Pertanto, in questo contesto quello che (formalmente e sulla carta) è "inquinante" oggi, potrebbe non esserlo domani, e viceversa. Per far scomparire un danno ambientale/sanitario nel nostro Paese è sempre bastato cambiare i numeri dei parametri... E miracolosamente quello che fino a ieri era "inquinante" ed in violazione di (già peraltro blandissima e benevola) legge, oggi non lo è più. Basta intervenire sulla Gazzetta Ufficiale (magari con un decreto-legge) con qualche tabella rivisitata e modificata. Quindi, se poi di fatto sul territorio vedi il danno reale, ti ammali e muori in conseguenza di quel danno, tutto è comunque in regola. E non ci possiamo fare nulla.

Oltretutto, ciò paradossalmente aumenta il negazionismo di settore e rende difficilissimo il nesso causale giuridico tra inquinamenti (a norma di legge) e tumori e leucemie della popolazione locale. Mi sembra una realtà oggettiva tutti i giorni sono gli occhi di tutti.

Il caso della (mancata) normativa contro l'inquinamento idrico è una storia da manuale, incontestabile, che conferma questa nostra teoria testi di legge alla mano.

Nei primi anni '60 di fatto il settore era totalmente privo di norme da applicare. Si deve attendere fino al 1976 per vedere l'approvazione della prima legge realmente specifica in materia di inquinamento idrico. Ma tale legge (detta "legge-Merli" dal nome del deputato primo firmatario), pur riportando il titolo di "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", dopo aver enunciato e delineato una serie di importanti principi finalizzati agli obiettivi di tutela giuridica delle acque, in sede sanzionatoria si rivela già al tempo del tutto inadeguata. Infatti, tutto il sistema sanzionatorio è meramente formale e non prevede alcun principio sostanziale, e nel contempo è impostato solo su sanzioni sostanzialmente depenalizzate o - al massimo - "micropenalizzate" con effetto deterrente repressivo praticamente irrilevante. Ma, il dato più significativo da sottolineare è il fatto che in tutta questa disciplina giuridica del 1976 praticamente non esiste un reato sostanziale di inquinamento idrico. E' la genesi primaria della nostra cultura giuridico/ambientale basata sul "tutto solo tabelle", "tutto solo parametri". Infatti, in tale legge antica una attenta lettura degli articoli che riguardano le sanzioni (anche penali) della legge evidenzia come non è previsto nessun reato diretto e specifico di danno ambientale per chi inquina un corso d'acqua pubblico. Manca - infatti - una sanzione penale di tipo sostanziale e fattuale che vada ad affrontare il deterioramento delle acque, e dunque possiamo affermare che nella norma in questione, al di là dei propositi enunciati in via preliminare, manca la sanzione principale, e cioè una previsione specifica di punibilità per chi inquina sostanzialmente le acque o i terreni. Si veda, al riguardo, che il reato più importante considerato come di "inquinamento idrico" nella terminologia comune in realtà è già nel 1976 soltanto un illecito di pura forma che non punisce chi inquina, ma chi non rispetta le regole per inquinare stabilite nella stessa norma; infatti si tratta di un reato (ma in alcuni casi anche di un blando illecito amministrativo) che viene applicato non a chi ha danneggiato un corso d'acqua pubblico inquinandolo, ma a chi ha riversato le proprie acque di scarico su un corpo ricettore (così la legge definisce le acque pubbliche) non rispettando i livelli tabellari per "inquinare legalmente" stabiliti dalla norma stessa. La quale norma, non proibisce l'inquinamento idrico ma lo regola, stabilendo in modo politico-amministrativo dei parametri di massima accettabilità dei singoli elementi inquinanti; la sanzione scatta - dunque - non quando si inquina nel senso di comune percezione sociale, ma soltanto quando si "inquina" senza rispettare le regole per inquinare, atteso che la norma non proibisce l'inquinamento ma lo disciplina, stabilendo dei parametri (naturalmente politici e modificabili dal legislatore secondo criteri di volta in volta variabili) entro i quali l'inquinamento (anche quello di forte impatto ambientale) è ritenuto legale dal sistema giuridico, mentre soltanto se vengono superati quei limiti - stabiliti appunto nelle tabelle allegate alla parte terza - allora scattano gli illeciti. E questo anche se magari le acque pubbliche che ricevono lo scarico sono particolarmente pregiate sotto il profilo ambientale: sempre di corpo recettore di tratta...

Consegue che la prova di tali reati (o spesso illeciti amministrativi) non va individuata e trovata sul corso d'acqua inquinato, bensì nel pozzetto di ispezione situato sullo scarico aziendale prima che questo riversi le acque reflue sul corpo recettore. E questo è un passaggio fondamentale che la dice lunga sul carattere meramente formale/disciplinatorio di tale legge. Il che è altamente significativo della natura, portata e finalità di questo tipo di sanzioni che sono collegate esclusivamente alle regole formali di disciplina dello scarico, e totalmente estranee agli eventuali danni ambientali che quelle acque di scarico hanno magari provocato sul corso d'acqua (non a caso definito dalla norma "corpo recettore").

La sanzione non punisce l'inquinamento, ma un comportamento formale (indipendentemente poi dal danno potenziale che quel liquame può causare sulle acque pubbliche).

Di conseguenza, poi, ai fini delle sanzioni previste nella norma si deve tener presente quanto sopra esposto e, partendo dal presupposto che gli illeciti (penali o amministrativi secondo i casi) di violazione tabellare devono essere provati con un prelievo eseguito nel pozzetto di ispezione aziendale, si rende necessario appunto procedere in tal senso perché, al contrario, eseguire detti prelievi direttamente sul corso d'acqua ai fini di tale norma sarebbe non solo inutile ma addirittura fuorviante.

Il che presuppone una immediata presenza in flagranza dell'organo di controllo all'interno dell'azienda – anche in orario notturno o festivo – in costanza del riversamento illecito, peraltro con le garanzie difensive del caso. Ipotesi di fatto impossibile che rende la norma praticamente inapplicabile a livello sanzionatorio (vi siete mai chiesti perché i maggiori scarichi inquinanti avvengono sabato o domenica notte o durante i "ponti" o altre festività?).

Questo sarà un vizio di origine che – in seguito – verrà trasmesso a tutta la normativa seguente, fino ai nostri giorni. Infatti seppur poi la legge 319/76 verrà sostituita da regole di origine europea, prima il D.Lgs n. 152/99 ed oggi la parte terza del D.Lgs n. 152/06 vigente, incredibilmente il sistema di approccio, prevenzione e repressione degli illeciti in materia di inquinamento idrico è rimasto come principio unico quello delle "tabelle" e dei "parametri". Certamente sono cambiati i dati, i numeri, i valori e tutto quello che volete, ma a tutt'oggi credo sia incontestabile che dentro questa normativa non esiste ancora un reato sostanziale di danno ambientale da inquinamento idrico.

E del resto la Corte di Cassazione fin dalla normativa immediatamente successiva (che riporta lo stesso vizio di origine) ha individuato con esattezza questo problema: "Il reato di cui all'art. 51 del D.L.vo 17 maggio 1999, n. 152, costituisce reato di pericolo, che prescinde dalla prova concreta di un danno. L'inquinamento è considerato presunto dal legislatore allorché siano stati superati determinati valori limite di emissione: al di sotto dei limiti l'inquinamento è ritenuto accettabile dal sistema legale, mentre quando sia superata la soglia di accettabilità viene commesso il reato." (Cassazione penale - Sez. III - sentenza del 21 febbraio 2000, n. 1928).

Ed ancora oggi: gli illeciti sono (sempre di più) depenalizzati, i reati sono blandi e di tipo contravvenzionale, spesso obliazionabili e comunque tutti con prescrizione brevissima (considerato il lucro enorme derivante da sversamenti illeciti inquinanti sulle acque pubbliche risparmiando sui sistemi di depurazione, l'effetto deterrente è di fatto nullo); ma – soprattutto – per poter arrivare a dimostrare tali modesti illeciti formali, ancora oggi il prelievo va effettuato nel pozzetto di ispezione aziendale e non sulle acque pubbliche (il che conferma a distanza di decenni che l'illecito eventualmente da accertare non è di danno

sostanziale sulle acque pubbliche – “corpo recettore” cioè qualcosa comunque di simile ad una fogna nella visione arcaica della norma – ma di mera e blanda violazione delle regole formali/amministrative che disciplinano lo scarico prima (sottolineo: prima) che le acque dello scarico medesimo si riversino nelle acque pubbliche (delle quali a livello sanzionatorio non mi sembra che tale legge si interessi molto). Ancora: poiché tutto questo (già evanescente) sistema sanzionatorio si basa solo su “parametri” e “tabelle”, è inevitabile che il connesso sistema probatorio si basa solo sui prelievi sul pozzetto di ispezione aziendale e sul successivo esame in laboratorio.

Poiché le regole precise e chiare per tali prelievi ed analisi non sono mai state dettate, dal 1976 ad oggi la disciplina di fatto su tali operazioni è stata rimessa alla giurisprudenza. Dunque, dalla Corte Costituzionale alla Corte di Cassazione alle pronunce dei giudici di merito di primo e secondo grado, è stata redatta una quantità di sentenze infinite, soprattutto considerando che questo aspetto è cruciale per ogni accertamento e che si innestano in tale fase principi generali come aspetti amministrativi, aspetti penali, garanzie difensive, disciplina di avvisi e preavvisi con relativi termini da rispettare e soggetti titolati non titolati, procedure per notifiche, termini da rispettare, numero delle aliquote da campionare, enti e soggetti abilitati e non abilitati ad eseguire i prelievi e le successive analisi e potremmo continuare a lungo... Un ginepraio di problemi procedurali e sostanziali che troppo spesso porta a dichiarare inutilizzabili i prelievi e le analisi.

Ed ecco che - proprio a causa di tale storica carenza di principio della nostra normativa sull'inquinamento idrico - la giurisprudenza per affrontare di gravi casi di danni alle acque pubbliche del nostro Paese ha favorito l'applicazione di quelli che sono poi stati qualificati nel gergo comune come “reati satelliti”² di maggiore e più diretta efficacia, e soprattutto diretti ad individuare e punire l'inquinamento sostanziale delle nostre risorse idriche.

Tra questi, in primo luogo il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dall'art. 635/II° comma n. 3 del codice penale.

Ed è questo ancora oggi - di fatto - l'unico reato importante che abbiamo nel nostro sistema giuridico per combattere i grandi inquinamenti idrici. Ma si tratta di uno di quei reati forzatamente esportati da una giurisprudenza volenterosa nel campo ambientale, quando in effetti al momento del varo del reato di danneggiamento del Codice Penale non si pensava minimamente all'inquinamento idrico... E dunque queste incursioni giurisprudenziali (che fino ad oggi - comunque - hanno rappresentato l'unico strumento penale efficace per contrastare i grandi inquinamenti idrici) risentono di tale problema genetico. Ad esempio, questo reato non esiste in forma colposa, ma solo in forma dolosa. Il che rende la sua applicazione, anche a fronte di evidenti prove - magari anche fotografiche e filmate - sul danno inferto alle acque pubbliche da una fonte acclarata con nesso causale diretto oggettivo, molto difficile spesso per carenza di dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato. Ed è certo che nessun inquinatore, neppure il più spinto, riversa su acque pubbliche il proprio liquame inquinante con l'obiettivo di danneggiare le acque pubbliche stesse... Ma lo fa per risparmiare sui costi di trattamento.

² La dicitura “reati satelliti” è una definizione editoriale e un marchio registrato da “Diritto all'ambiente” con il n. 0001494248 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero per lo Sviluppo Economico e protetto dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale.

Dunque, va dimostrato il dolo eventuale, concetto complesso e dai confini labili. Ed ecco, da qui, una storia parallela, incomprensibile a primo approccio, di sentenze che pur a fronte di inquinamento palese, danno ambientale oggettivo, nesso di causalità accertato tra il danno e la fonte, assolvono il responsabile “perché il fatto non costituisce reato”.

Ed in effetti in quei casi, se non è stato dimostrato il dolo eventuale, in assenza di ipotesi colposa e ritenendo ragionevolmente che un inquinatore non è mosso da dolo “normale”, il fatto in se stesso sussiste, è provato che dinamicamente lo ha cagionato quel soggetto, ma difetta l'elemento soggettivo (che molti organi di PG ancora oggi sottovalutano...) e dunque il fatto esiste, è accertato, è reale, ma non costituisce reato perché questo “reato satellite” - che è solo in forma dolosa - in quel caso non si può applicare. E non c'è altro da applicare. Il resto sono solo chiacchiere. Dunque, a molti cittadini appare sconcertante che corsi d'acqua pubblici sono asfissati da inquinamenti palesi, ma che poi sulle carte è tutto in regola. Ecco una spiegazione. Lo stesso vale per l'inquinamento aeriforme ed altri inquinamenti.

Conferma inconfutabile di questa teoria è il fatto che alla data odierna, nonostante tante belle chiacchiere e teorie filosofiche, non esiste ancora nel nostro ordinamento giuridico un reato specifico di danno ambientale. Tanto è vero che nel pacchetto dei delitti ambientali ancora attualmente in discussione in sede parlamentare, uno dei reati in via di approvazione è proprio quello di danno ambientale. Dunque, ancora oggi tale reato non esiste e non è in vigore. Paradosso: molti interventi per tutela risarcitoria per danno ambientale si sono attivati sul “reato satellite” di danneggiamento aggravato di acque pubbliche... Siamo al vero paradosso. Tuttavia, proprio in relazione al nuovo progetto normativo per i delitti ambientali che sembra questa volta giunto quasi alla fine del suo percorso, a parte collettivi entusiasmi che stiamo registrando (che rispettiamo ma non condividiamo), ed a parte alcune osservazioni che abbiamo già espresso in alcuni articoli precedenti sugli aspetti di potenzialmente “azzeramento” conseguente del già blando sistema normativo esistente con “estinzione” dei reati vigenti operata direttamente da forze di polizia, vale la pena fare una riflessione sui presupposti che si stanno scrivendo per far poi accertare e punire il disastro ambientale. Perché - attenzione - se anche questo nuovo testo di legge definisce il disastro ambientale quale evento *in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale*, praticamente non solo non cambia nulla rispetto allo scenario che è stato sopra delineato, ma andremo questa volta a peggiorare la situazione legalizzando questa volta sulla Gazzetta Ufficiale i disastri ambientali che avvengono a norma di legge. Se la recente Caporetto giudiziaria è stata originata da una serie di reati non specifici applicati forzatamente al settore ambiente/tutela della salute pubblica, e se il sistema del “tutto solo tabelle e parametri” ci ha portato fino ad oggi a non poter vedere ed accertare disastri che sono sotto gli occhi di tutti e toccati con mano da tutti, ma “regolati” solo sotto la monade blindata del profilo tabellare a tavolino ed in laboratorio, questa volta andiamo a chiudere definitivamente (e adesso per legge e non per “giurisprudenza supplente”) ogni possibilità di accertare, prevenire e reprimere i disastri ambientali per quelli che sono: entità fattuali, reali, oggettivamente esistenti sul territorio, che oggettivamente fanno ammalare e morire da gente di tumori.

Possibile che dopo tre decenni di fallimento evidente del solo ed unico sistema dei parametri e delle tabelle, la grande riforma che finalmente dovrebbe varare il reato di disastro ambientale sarà soffocata ancora dai parametri e dalle tabelle come unico criterio di partenza? Deve essere una riforma reale, concretamente applicabile sul territorio? Ed allora ripensiamo bene alla strozzatura del “tutto solo tabelle e parametri”. Serve una ipotesi di delitto chiara ed immediatamente fruibile, che colleghi la realtà delle cose concrete entro le quali la gente vive e le carte formali. Svincolata dalla strozzatura delle tabelle e dei parametri da tavolino. E' questa la vera sfida che ci attende adesso nelle imminenza della approvazione del pacchetto dei delitti ambientali.

Maurizio Santoloci

Pubblicato 11 gennaio 2015